



**IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**  
**SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Francesco Lauricella	presidente
Maria Lucia Insinga	giudice
Andrea Giuseppe Antonio Gilotta	giudice estensore

sciogliendo la riserva che precede

**OSSERVA QUANTO SEGUE**

Con reclamo ex art. 10 ult. co. L. 3/2012, iscritto al n. 1686/2020 R.G. la società **Cuda Di Fulco Alessandra & C. s.a.s.**, con sede legale in Caltanissetta alla via Xiboli 386 e **Fulco Alessandra**, nata a Caltanissetta il 22.10.1969, quale piccola imprenditrice (entrambi difesi dall'avvocato Francesca Cocca), chiedevano a questo tribunale di omologare una proposta di accordo di composizione della crisi, che era stata rigettata con provvedimento del 24.11.2020, a causa del mancato raggiungimento del 60% dei consensi previsto dall'art. 11 della l.n. 3/2012.

Censuravano, in particolare, il provvedimento del 7.7.2020, con il quale il primo giudice, in considerazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione intervenuta per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, aveva assegnato ai creditori un nuovo termine per inoltrare al professionista le dichiarazioni di cui all'art. 11 della l.n. 3/2012. Ritenevano illegittimo il citato provvedimento, in ragione del fatto che *«il DL del 17 marzo 2020 n. 18 non ha introdotto alcuna sospensione di attività dell'O.C.C. con specifico riferimento alla materia della composizione della crisi da sovraindebitamento, a differenza di quanto previsto in tema di mediazione, negoziazione assistita e altre ADR obbligatorie e inoltre nulla ha disposto in merito ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento»*. Richiamavano a tal fine le analogie con la procedura di concordato, evidenziando che *«proprio in riferimento alla natura del termine concesso ai creditori per l'esercizio del diritto di voto successivo all'adunanza, nell'ambito del concordato preventivo ex art. 178 L.F., la giurisprudenza di merito ha chiarito a più riprese, che detto termine non*



*ha natura processuale».*

Rilevavano, ulteriormente, che il giudice non avrebbe dovuto considerare ai fini delle predette percentuali, il voto espresso dall'ufficio delle Entrate di Caltanissetta in data 28.2.2020, trattandosi di manifestazione di volontà che non è stata successivamente ribadita, in seguito all'assegnazione del nuovo termine.

Concludevano, affermando che *«la presente procedura avrebbe dovuto essere omologata con provvedimento del giudice, all'udienza del 7 luglio 2020»*, essendo stata approvata la proposta di accordo, con una percentuale di voti favorevoli pari al 67,97%.

Infine, gli odierni reclamanti richiamavano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter del d.l. 125/2020, secondo le quali il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto o di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando questa è determinante ai fini del raggiungimento dell'accordo.

Si costituiva **doValue s.p.a.** (difesa dall'avvocato Alessandro Maira), mandataria per la gestione del credito di PRISMA SPV S.R.L., eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del reclamo, del quale chiedeva il rigetto, con ulteriore condanna della reclamante al pagamento delle spese di giudizio. Rilevava che, *“independentemente dalla validità delle dichiarazioni di dissenso trasmesse prima della disposta sospensione”*, l'accordo non si sarebbe potuto omologare per il mancato raggiungimento della percentuale prevista dalla legge.

Si costituiva anche la **Riscossione Sicilia s.p.a.** (difesa dall'avvocato Filippo Incarbone), eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo la condanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali.

Non si costituivano invece, benché ritualmente chiamati in giudizio, **l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il comune di Caltanissetta, Unicredit spa, MB Credit Solution spa, Blue Factor spa, la camera di commercio di Caltanissetta, le prefetture di Enna e Caltanissetta e la Edison Energia spa.**

All'udienza a trattazione scritta del 9.7.2021, la causa veniva trattenuta in riserva.

Il reclamo appare fondato e meritevole di accoglimento.

Preliminarmente si osserva che, con decreto del 3.2.2020 – il cui contenuto è rimasto



incontestato - il giudice delegato aveva preso atto dell'attestazione del professionista in ordine alla fattibilità della proposta, ritenendo, altresì, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 n. 3. Col medesimo provvedimento il G.D. aveva fissato, per la trattazione del procedimento e per l'omologazione, l'udienza del 31.3.2020.

Con pec del 28.2.2020 il direttore dell'agenzia delle entrate di Caltanissetta aveva formulato - per la parte di credito privilegiato *"proposto non integralmente in pagamento"* - il proprio dissenso rispetto all'omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Successivamente, con pec del 16.4.2020, inoltrata al professionista delegato, la DoValue spa - mandataria della creditrice Prisma SPV srl - pur ritenendo legittima la proposta di accordo, *"sia sotto l'aspetto della fattibilità del piano e del bilanciamento tra debiti e reddito e delle modalità di soddisfacimento dei creditori nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione"*, ha rilevato che *"nessun accordo di ristrutturazione"* si sarebbe potuto raggiungere *"se non prima di aver consentito alla Banca (la cui percentuale di voto indicata nel piano è pari al 60%) di poter regolarmente e ritualmente esprimere il proprio consenso o dissenso alla proposta avanzata dai debitori"*.

La predetta nota veniva riscontrata e contestata dal professionista, il quale rilevava, tra l'altro, che la percentuale di voto spettante alla DoValue spa era pari al 30,12% e non già al 60%.

Con provvedimento reso il 7.7.2020, il giudice delegato accoglieva l'istanza della predetta società creditrice e, considerata la sospensione dei termini processuali sino alla data dell'11.5.2020, disposta dalla legislazione emergenziale, rinviava al 20.10.2020 l'udienza fissata per la decisione sull'omologa dell'accordo, al fine di consentire alle parti di trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 11 della l.n. 3/2012.

Il 13.10.2020 la parte ricorrente depositava una relazione del gestore della crisi attestante i dissensi espressi dall'INPS - direzione provinciale di Caltanissetta - e dalla DoValue spa. Quindi, con decreto del 20.10.2020 il giudice delegato invitava il professionista a ricalcolare la percentuale dei dissensi, tenendo conto sia del dissenso già manifestato dall'Agenzia delle Entrate (non considerato dal professionista), sia dell'intero credito dei creditori chirografari, nonché della parte non soddisfatta relativa ai crediti dei creditori privilegiati.



Il 9.11.2020 il professionista depositava la relazione finale attestante i dissensi dell'Agenzia delle Entrate (con percentuale di voto pari al 23 %), dell'INPS (con percentuale di voto pari al 10.86 %) e della DoValue s.p.a. (con percentuale di voto pari al 13,77 %), per una complessiva percentuale pari al 47,63 %.

Con decreto del 24.11.2020, il giudice delegato, avendo conseguentemente riscontrato un consenso tacito rispetto alla proposta di accordo pari al 52,37% del credito ammesso al voto (inferiore, dunque, alla soglia del 60% prevista ex lege), rigettava l'istanza di omologa.

Tanto premesso, ritiene il collegio che il provvedimento con il quale giudice delegato ha assegnato ulteriore termine alle parti per trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 11 della l.n. 3/2012, sia immune da censure, dovendo ritenersi che le fattispecie escluse dalla generalizzata sospensione dei termini processuali (disposta con d.l. 18/2020 e s.m.i.) siano tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica. Peraltro, i termini di cui all'art. 11 della l.n. 3/2012 devono ritenersi di natura processuale, sia in quanto espressamente disciplinati dalla legge, sia in ragione degli effetti giuridici che il loro decorso produce nell'ambito della procedura da sovraindebitamento<sup>1</sup>.

Tanto premesso, si osserva che l'art. 4 ter comma 1 lett. f) del d.l. 137/2020, convertito con modifiche dalla l.n. 176/2020, ha introdotto all'art. 12 della l.n. 3/2012 un comma 3-quater, il quale dispone che *«il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»*.

La citata disposizione determina una conversione *ipso iure* del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, in voto positivo, qualora ricorrano due condizioni: che il contenuto

---

<sup>1</sup> *“I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata”*.



positivo o negativo del voto risulti decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta) e che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14ter ss Legge 3/2012. Come osservato da una condivisibile giurisprudenza di merito (tribunale di La Spezia 14.1.2021), la citata novella normativa costituisce applicazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento e, dunque, di efficienza della pubblica amministrazione.

Si osserva inoltre che, ai sensi del comma 2 del citato art. 4 ter, *"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Ora, considerato che il procedimento di reclamo avverso la decisione in materia di omologa è disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., è definito con decreto che è a sua volta revocabile in presenza di circostanze sopravvenute (ai sensi dell'art. 742 c.p.c.<sup>2</sup>) e considerato, altresì, l'effetto pienamente devolutivo che caratterizza il procedimento stesso del reclamo e che impone una integrale rivalutazione del ricorso iniziale e dei presupposti per il suo accoglimento (cfr., fra le tante, Cass. 11216/2021), dovrà ritenersi ancora pendente, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il procedimento di omologa la cui decisione sia stata oggetto di reclamo. Poiché la legge 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 è entrata in vigore il 25.12.2020, ossia dopo ventuno giorni dalla proposizione dell'odierno reclamo, la procedura di omologa dovrà ritenersi ancora "pendente" nelle more della definizione del presente reclamo e dovrà, quindi, trovare applicazione l'art. 12 comma 3 quater della l.n. 3/2012.

La predetta opzione interpretativa risulta, inoltre, preferibile in quanto favorisce l'accesso al rimedio predisposto dal legislatore a fronte di situazioni di sovraindebitamento e contribuisce, quindi, ad arginare fenomeni connessi all'usura e alle estorsioni (cfr.

---

<sup>2</sup> Art. 742 c.p.c.: *"I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca"*. Sulla revocabilità dei decreti emessi in sede reclamo, per circostanze sopravvenute, cfr. *ex pluribus*, Cass. S.U. 32319/2018.



tribunale di Mantova 8.4.2021).

Essendo risultato decisivo il dissenso dell'amministrazione finanziaria (titolare di un diritto di voto pari al 23%) rispetto al mancato raggiungimento del 60% dei consensi previsti dall'articolo 11, comma 2, e ritenuto, sulla base della relazione del professionista, che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria<sup>3</sup>, l'accordo andrà omologato.

Sussistono, infatti, gli ulteriori requisiti previsti dalla l.n. 3/2012, non ravvisandosi, dall'esame degli atti al fascicolo, comportamenti dei debitori diretti a frodare le ragioni dei creditori, né altre cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 7 comma 2, L. 3/2012 e ritenendosi fattibile il prospettato accordo di ristrutturazione tenuto conto della rata mensile a carico dei debitori, pari ad € 837,21 e dell'ammontare delle somme a loro disposizione per esigenze familiari, pari ad € 660,44.

La peculiarità della vicenda e la rilevanza assunta, ai fini della decisione, dalle modifiche normative occorse medio tempore, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il tribunale, nella detta composizione collegiale, omologa l'accordo e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale per 30 giorni.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del tribunale, il 13 ottobre 2021.

IL GIUDICE estensore

*Andrea Giuseppe Antonio Gilotta*

IL PRESIDENTE

*Francesco Lauricella*

<sup>3</sup> Dal contenuto della relazione del professionista incaricato di redigere la proposta di accordo risulta che, «la percentuale di soddisfo proposta all'Erario, agli Enti ed alle Finanziarie e al Comune di Caltanissetta risulta quanto mai più vantaggiosa rispetto all'ipotesi liquidatoria, che ne prevederebbe il soddisfo solo nella percentuale dello 0,666%». In particolare la proposta prevede il pagamento della sorte capitale Iva nella misura del 50%, con esclusione, invece, di ogni ulteriore somma dovuta a titolo di sanzioni e interessi (pag. 31 e 42 della relazione).



